

Indice

CAPITOLO I

La scrittura del “code contrattuale” e la cooperazione tra informatici e giuristi: quale futuro?

1. Il rapporto tra τέχνη e νόμος: premessa di metodo 11
2. Sull’auspicabile predisposizione “congiunta” del “code informatico”: ciò che fa il giurista e ciò che fa l’informatico-programmatore 28
3. Ibridazione dei linguaggi e dei saperi nella nuova concezione della *normatività* e della *legittimità*: il futuro delle professioni legali nel mondo digitale. Le potenzialità del c.d. *Legal Engineering* nella *Pure Digital Economy* 35

CAPITOLO II

Dal contratto “reificato” allo smart legal contract con regolamento semplificato”

4. La “contrattualizzazione” dello *smart legal contract* nella normativa italiana 41
5. Le teorie c.dd. negazioniste: dal contratto “reificato”, all’architettura informatica, al documento con (mera) valenza probatoria del fatto stipulatorio 42
6. Un confronto con le esperienze straniere: la comunanza dei problemi e le soluzioni offerte 44
7. Le teorie “contrattualistiche”: la “*fattispecie informatica*” e gli elementi essenziali (ed accidentali) del contratto 47
8. Corollari: la variabilità funzionale dello *smart legal contract* e la realizzazione di “*minimi effetti essenziali*” meritevoli di tutela. Forma e funzioni: critica al *modus operandi* del legislatore italiano. Il

“code informatico” come *negotium* a “regolamento semplificato”. L'intervento dell'interprete nel controllo dell'“effetto macchinico” in termini di liceità e meritevolezza e nella conformazione-costruzione del “regolamento definitivo”: cenni e rinvio

60

CAPITOLO III

Dalla norma quale variabile dipendente della tecnica alla tecnica quale variabile dipendente della norma: controllo sulla “prassi informatica” ed utopia di un'autonoma Lex Criptographi(c)a

9. Controllo sulla “prassi informatica” (c.d. ‘*lex mercatoria digitalis*’) ed utopia di un'autonoma *Lex Criptographi(c)a*: dallo *smart contract* come *res* allo *smart legal contract* come “contratto giusto” secondo l'ordinamento giuridico

67

10. La *communis opinio* dell'adattamento delle norme alla tecnologia: critica. Per un cambio di metodologia: la tecnologia in funzione della norma dinanzi al banco di prova delle patologie contrattuali e della contrattazione asimmetrica. Corollari: dall'auspicabile superamento della “personalizzazione del diritto”, al bilanciamento degli interessi *off-chain*, ove vi sia incompatibilità insanabile tra τέχνη e νόμος, alla tecnologia solidale alla norma, intesa quale strumento funzionale ad attuare la tutela (*Rule of Law by “By Design”*): rinvio

72

CAPITOLO IV

Il “casus digitalis” e la costruzione-conformazione del “regolamento definitivo”. Il “giusto rimedio” del “recoding” e la destituzione semantica, sul piano giuridico, del “testo informatico”

11. Il ruolo del giurista: dalla predisposizione *ex ante* dello pseudo-codice e del diagramma di flusso

- all'individuazione *a posteriori* della normativa applicabile al “*casus digitalis*” tra struttura (“*testo informatico*”) e funzione (costruzione-conformazione del “*regolamento definitivo*”). *Dopo l'esecuzione dell'algoritmo nulla*: critica. Interpretazione ed integrazione dell’“*effetto informatico*” (o “*code-risultato*” o “*fruit contract* macchinico”). Il controllo di effettività sul “consenso espresso” tramite la macchina. Lo *smart contract* assunto nella prospettiva del “*contratto giusto*” e la velleità che non vi sia possibile *litigation in blockchain* 82
12. La responsabilità del giurista nella scelta del modello di *smart contract* più adeguato a governare il singolo “*casus digitalis*”. I vantaggi del c.d. modello ibrido, quale veicolo di giustizia sostanziale, specie per il caso di contrattazione asimmetrica: il ripristino del formalismo protettivo. La codificazione maltese dello *smart contract* e l’opportuna ibridazione uomo-macchina. Aporie della codificazione domestica. Corollari: il criterio di “*ermeneutica tecnologica*” della prevalenza del testo scritto in linguaggio semantico sul “*code informatico*”. La clausola di scelta dello *smart contract* atto a finalizzare il regolamento ed il relativo controllo di meritevolezza/antifrode sulla stessa 94
13. Lo *smart contract* non conforme all’ordinamento giuridico: profili rimediali. Dalla tutela giudiziale *off-chain* alla tutela stragiudiziale *on-chain*, per esempio tramite *On-chain Dispute Arbitration Resolution Agreements*. La centralità della *Rule of Law by “By Design”* nell’ottica della “conservazione”/“correzione” dello *smart contract* (art. 1367 c.c.): dalla *self-destruct function* alla teorizzazione del rimedio *extra ordinem* del “*re-coding*” assunto a strumento generale di attuazione della tutela (in senso ampio) della “parte debole” lesa dalla tecnologia. Sistematizzazione e caratteri del rimedio proposto, quale possibile “*giusto rimedio civile*” e “ponte di collegamento” tra la *Lex Criptographi(c)a* e l’Ordinamento giuridico 102
- Indice degli autori* 113